

DELIBERAZIONE 25 luglio 2011, n. 648

**Applicazione articolo 14, comma 10 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Riduzione delle rese produttive di vino a DOCG Brunello di Montalcino e di vino a DOC Rosso di Montalcino per la vendemmia 2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Considerato che, a partire dal 1 agosto 2009, in applicazione del citato regolamento (CE) n. 491/2009 l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo disciplinata dal citato regolamento (CE) n. 479/2008 confluisce nell'organizzazione comune di mercato unica;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

Visto in particolare l'articolo 14, comma 10 del citato D.Lgs n. 61/2010 nel quale è stabilito che le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Considerato altresì che ai sensi del citato articolo 14, comma 10 del D.Lgs n. 61/2010 le Regioni possono consentire di ottemperare alla riduzione della resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 marzo 2010, n. 34/R, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 113 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22

ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)";

Vista la nota del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino del 20 giugno 2011, prot. 1099 IV 3, con la quale viene richiesta per la vendemmia 2011 la riduzione delle rese produttive di uva rivendicabile come vino a DOCG Brunello di Montalcino e come vino a DOC Rosso di Montalcino ai sensi del citato D.Lgs n. 61/2010;

Vista in particolare la richiesta avanzata dal Consorzio che propone le seguenti riduzioni delle rese:

a) vino a DOCG Brunello di Montalcino:

a.1) per il primo ettaro di vigneto rivendicato, e condotto dalle singole Unità Tecnico Economiche (UTE) alla data del 30 maggio 2011, la resa di uva rivendicabile viene ridotta da 8 tonnellate ad ettaro a 7 tonnellate ad ettaro. La quantità di uva, pari a 1 tonnellata, derivante dalla riduzione della resa nonché l'eventuale esubero di prodotto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 61/2010 non possono essere destinati alla produzione del vino a DOC Rosso di Montalcino;

a.2) per le superfici rivendicate oltre il primo ettaro la resa di uva rivendicabile viene ridotta da 8 tonnellate ad ettaro a 6 tonnellate ad ettaro, con la possibilità di destinare alla DOC Rosso di Montalcino le uve derivanti da tale riduzione fino ad un massimo di 1 tonnellata ad ettaro. Rimane comunque esclusa la possibilità di destinare l'eventuale esubero di prodotto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 61/2010 alla produzione del vino a DOC Rosso di Montalcino;

b) vino a DOC Rosso di Montalcino: la resa di uva rivendicabile viene ridotta da 9 tonnellate ad ettaro a 8 tonnellate ad ettaro;

Visto altresì che il Consorzio propone che per entrambe le denominazioni sia possibile ottemperare alla riduzione delle rese di cui al punto precedente anche mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino classificabile come vino atto a divenire DOCG Brunello di Montalcino e come vino atto a divenire vino a DOC Rosso di Montalcino ottenuto nelle tre annate precedenti giacenti in azienda. In tal caso tale riduzione equivale a 6,8 ettolitri di vino per il vino a DOCG Brunello di Montalcino e a 7,0 ettolitri di vino per il vino a DOC Rosso di Montalcino per ogni tonnellata di uva oggetto di riduzione della resa;

Considerato che dalla relazione tecnico economica sulla situazione produttiva e commerciale del vino DOCG Brunello di Montalcino e del vino a DOC Rosso di Montalcino trasmessa dal Consorzio con la nota di richiesta di riduzione delle rese emerge che anche per l'anno 2011 è necessario contenere la resa produttiva

dei vini in questione al fine di dare continuità alle azioni intraprese fin dal 2006 dal Consorzio e finalizzate alla stabilizzazione del mercato dei vini in questione attraverso un riequilibrio fra domanda e offerta;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 25 marzo 2010, n. 34/R e dell'articolo 14, comma 10 del D.lgs n. 61/2010, in data 13 luglio 2011 sono state sentite le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino nella nota citata;

A voti unanimi,

#### DELIBERA

1) di accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, sentite le organizzazioni professionali di categoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 25 marzo 2010, n. 34/R e dell'articolo 14, comma 10, del Decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, per la vendemmia 2011;

2) di stabilire per la vendemmia 2011 i seguenti limiti produttivi:

a) vino a DOCG Brunello di Montalcino:

a.1) per il primo ettaro di vigneto rivendicato, e condotto dalle singole Unità Tecnico Economiche (UTE) alla data del 30 maggio 2011, la resa di uva rivendicabile viene ridotta da 8 tonnellate ad ettaro a 7 tonnellate ad ettaro. La quantità di uva, pari a 1 tonnellata, derivante dalla riduzione della resa nonché l'eventuale esubero di prodotto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 61/2010 non possono essere destinati alla produzione del vino a DOC Rosso di Montalcino;

a.2) per le superfici rivendicate oltre il primo ettaro la resa di uva rivendicabile viene ridotta da 8 tonnellate ad ettaro a 6 tonnellate ad ettaro, con la possibilità di destinare alla DOC Rosso di Montalcino le uve derivanti da tale riduzione fino ad un massimo di 1 tonnellata ad ettaro. Rimane comunque esclusa la possibilità di destinare l'eventuale esubero di prodotto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 61/2010 alla produzione del vino a DOC Rosso di Montalcino;

b) vino a DOC Rosso di Montalcino: la resa di uva rivendicabile viene ridotta da 9 tonnellate ad ettaro a 8 tonnellate ad ettaro;

3) di disporre che per entrambe le denominazioni sia possibile ottemperare alla riduzione delle rese di cui al punto precedente anche mediante il declassamento di un

corrispondente quantitativo di vino classificabile come vino atto a divenire DOCG Brunello di Montalcino e come vino atto a divenire DOC Rosso di Montalcino ottenuto in una o più delle tre annate precedenti (2008 – 2009 – 2010) e giacente in azienda. Tale riduzione equivale a 6,8 ettolitri di vino per il vino a DOCG Brunello di Montalcino e a 7,0 ettolitri di vino per il vino a DOC Rosso di Montalcino per ogni tonnellata di uva oggetto di riduzione della resa;

4) di disporre che la scelta della modalità di riduzione della resa di cui ai precedenti punti 2 e 3 debba essere unica ed effettuata a livello di UTE. Le opzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono pertanto alternative;

5) di incaricare il Consorzio Vino Brunello di Montalcino di provvedere al monitoraggio delle produzioni e delle vendite in relazione alla riduzione delle rese adottate e di darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;

6) di trasmettere il presente atto al Mi.P.A.A.F. – Comitato nazionale vini DOP e IGP, all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari di Firenze, alle Organizzazioni professionali agricole e cooperative, ad A.PRO.VI.TO, alla Provincia e alla Camera di Commercio di Siena, al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e al Consiglio Regionale;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera f) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della medesima l.r. n. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta

---

DELIBERAZIONE 25 luglio 2011, n. 649

**Fondo per la mobilità al servizio delle Fiere ex legge n. 105/2006. Approvazione schema di accordo di programma fra Regione Toscana e Ministero dello Sviluppo Economico per progetto sul polo fieristico di Arezzo.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo